



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**REGIME PREMIALE CONTRIBUENTI FORFETARI:  
OK ANCHE CON FATTURA ELETTRONICA SANATA**

RIFERIMENTI

- Art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014
- Risposta interpello Agenzia Entrate 29.7.2021, n. 520

IN SINTESI

*L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente forfetario che:*

- *intende fruire dello specifico regime premiale previsto in caso di emissione delle fatture in formato elettronico (riduzione dei termini di accertamento di 1 anno);*

- *ha erroneamente emesso una fattura cartacea;*

*non decade dal beneficio se provvede ad emettere, anche tardivamente, la fattura elettronica.*

*Fermo restando che di per sè la situazione non presenta irregolarità in quanto i forfetari sono comunque legittimati all'emissione della fattura in forma cartacea, per ottenere il risultato voluto (mantenimento del regime premiale) è possibile considerare:*

- *la fattura cartacea una mera quietanza dell'importo incassato priva di rilevanza fiscale;*
- *la fattura elettronica (emessa in ritardo) il documento fiscale che certifica l'operazione.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 i **contribuenti forfetari sono esonerati dall'obbligo di emettere fattura elettronica tramite Sdl**. Detti soggetti hanno comunque la **possibilità di scegliere la fatturazione elettronica** per certificare le proprie operazioni.

Successivamente, ed in particolare con l'art. 1, comma 692, lett. f), Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) che ha modificato il comma 74 dell'art. 1, Legge n. 190/2014, al fine di incentivare la fatturazione elettronica tramite Sdl da parte di tutti gli operatori economici, il Legislatore ha previsto che:



*“per i contribuenti che hanno un **fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno**”.*

In altre parole, il soggetto **forfetario che emette esclusivamente fatture elettroniche tramite Sdl** beneficia della **riduzione di 1 anno del termine ordinario di accertamento** previsto dall'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 (entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).

In tale contesto l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta 29.7.2021, n. 520, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti analizzando il caso di un contribuente forfetario che, al fine di beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di accertamento sopra citata, ha scelto di documentare i compensi mediante fattura elettronica, ma al momento dell'incasso di un "corrispettivo" **ha erroneamente emesso un documento cartaceo, provvedendo solo successivamente, oltre il termine di 12 giorni previsto dall'art. 21, comma 4, DPR n. 633/72, ad inviare la fattura elettronica tramite Sdl**.

#### REGIME PREMIALE ANCHE CON FATTURA ELETTRONICA TARDIVA

Fermo restando che il contribuente forfetario può sempre scegliere di certificare le proprie operazioni con fattura cartacea e trovarsi anche in una situazione "mista" (alcune fatture cartacee ed altre elettroniche) e che quindi la situazione in esame non è di per sé sanzionabile, nel caso in cui lo stesso **intenda beneficiare della riduzione dei termini di accertamento** sopra richiamata è tuttavia necessario che **tutte le operazioni** siano certificate con **fatture elettroniche**.

**Al solo fine di mantenere il diritto al predetto beneficio**, l'Agenzia precisa che la situazione sopra descritta può essere così inquadrata:

- il documento cartaceo emesso al momento dell'incasso rappresenta una *"mera quietanza dell'importo versato, priva di rilevanza fiscale"*;
- il contribuente ha fatturato tardivamente l'operazione avendo inviato a Sdl la fattura elettronica oltre i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Per la **tardiva emissione della fattura "senza" IVA**, l'Agenzia rammenta che trova applicazione l'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, ai sensi del quale:

- se la violazione **non rileva ai fini della determinazione dell'IVA** la sanzione è compresa **tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati**;
- se la violazione **non rileva ai fini della determinazione né dell'IVA, né del reddito**, la sanzione applicabile è compresa **tra € 250 e € 2.000**.

Nel caso in esame, pertanto, l'Agenzia giunge alla conclusione che, se il contribuente **intende mantenere il beneficio della riduzione dei termini di accertamento** è tenuto a **sanare la violazione di tardiva fatturazione** per la quale, se il **corrispettivo è stato correttamente considerato ai fini della determinazione del reddito**, è applicabile la **sanzione da € 250 a € 2.000** (la fattura tardiva è non soggetta ad IVA e non incide ai fini reddituali). Per tale fattispecie il contribuente può ricorrere al ravvedimento usufruendo della riduzione della sanzione a € 27,78 (1/9 x 250) entro 90 giorni, a € 31,25 (1/8 x 250) entro il termine di presentazione della dichiarazione, ecc.

Così facendo, il ritardo nell'adempimento fiscale (sanato) **non** comporta la perdita del regime premiale.

■